Regione	Abruzzo -	Protocollo I		21 del 30/07/2021 <b>⋘</b> RISPONDI A TUTTI	(4758265.eml); → INOLTRA
•	dpd023@ ven 30/07/20	Pregione.ab 21 09:01	ruzzo.it	Contras	ssegna come non letto
A: Domenic	co D'Ascenzo;				
0 1 allegate	0				• •
4758265.em	nl				
	. 0				
Numero pi 03192	rotocollo: 201/21				
Data proto					
30/07 Protocollo	7/2021 mittente:				
Data proto	ocollo mittent	e:			
Tipologia s PEC	spedizione:				
	accomandata:				
Data visto	arrivare:				
Ora arrivo:	: 7/2021 10.30.:	0.0			
Mittente:	72021 10.30.	00			
		DLEGALMAIL.IT			
Tag Ogget	tto:				
Oggetto:	FRTA SFRVIZ	IO ANALISI XYI	.ELLA FASTIDIOS	Α	
	estinatario:				
	O.DASCENZC GIONE.ABRUZ		RUZZO.IT;MARIA	A.SCOTILLO@REGIONE.	ABRUZZO.IT;DPD023
Dati Aggiu	untivi:				

# I: Offerta Servizio Analisi Xylella Fastidiosa

X ELIMINA



**#** RISPONDI A TUTTI





CRSFA BASILE CARAMIA < crsfabcaramia@lec Contrassegna come non letto gio 29/07/2021 10:30

A: Domenico D'Ascenzo; Maria Assunta Scotillo; dpd023@pec.regione.abruzzo.it;

1 allegato

Offerta n.1~.pdf

Scarica tutto

### Gent.mi

In riscontro alla Vs richiesta prot. n. RA/0238311/21 si trasmette in allegato offerta n.15 del 28/07/2021.

Si resta a disposizione per eventuali informazioni in merito.

Si chiede inoltre la cortesia di utilizzare per tutte le comunicazioni l'indirizzo mail info@crsfa.it; pec: crsfabcaramia@legalmail.it;

Cordiali saluti

Il Direttore

Prof. Franco Nigro

Area Amministrativa

Settore "Segreteria Generale"



# Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia"

Via Cisternino, 281 – 70010 Locorotondo (BARI)

Tel 0804313071 - Mobile 3488404553

E-mail: info@crsfa.it; PEC: crsfabcaramia@legalmail.it

Visita la nostra pagina web: http://www.crsfa.it







LAB Nº 0985 L

# OFFERTA/PREVENTIVO

N° 15 del 28/07/2021

Cliente/Contatto
REGIONE ABRUZZO - Dipart.Polit.dello Svil.Rur. e della Pesca
VIA NAZIONALE, 38
65010 VILLANOVA DI CEPAGATTI (PE)
C. Fisc. 80003170661

Facendo seguito a vs cortese richiesta vi inviamo preventivo per quanto richiesto.

Condizioni di fornitura

BONIFICO BANCARIO VISTA FATTURA

Offerta valida dal

28/07/2021

al 28/07/2022

Prot. N.

1514

del 28/07/2021

Responsabile Analisi

Dr.ssa Maria Rosaria Silietti

e-mail

domenico.dascenzo@regione.abruzzo.it; maria.scotillo@regione.abruzzo.it;

dpd023@pec.regione.abruzzo.it;

Tempi di consegna

Circa 10gg lavorativi dalla consegna (tempo necessario ad effettuare eventuali controanalisi)

Tipo Campione	varie specie veg	etaii		
Importo	€ 27,00	N° Campioni 800	€ 21.600,00	
Parametri da determinare		Metodo	Cod Iva	Importo
Xylella fastidiosa		EPPO PM 7/24 rev 4 2019 Annex 3+5	22%	€ 27,00

Totale Imponibile € 21.600,00

Totale Imposta € 4.752,00

Totale Offerta € 26.352,00

La presente offerta si riferisce esclusivamente alle prove indicate sui campioni matrici riportate. Per ogni chiarimento in merito alla presente non esitate a contattarci.

II DIRETTORE

Il cliente (timbro e firma)







LAB Nº 0985 L

## OFFERTA/PREVENTIVO

### N° 15 del 28/07/2021

#### CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

I risultati di prova riportati sul Rapporto di Prova sono riferibili esclusivamente al solo campione consegnato nei Laboratori del CRSFA.

- 2. Laboratori del CRSFA non hanno responsabilità alcuna sugli eventuali danni arrecati al Committente o a terzi dall'utilizzo dei risultati di prova.
- 3. I tempi di consegna dei Rapporti di Prova sono indicativi e sono definiti teoricamente sulla base della durata temporale della prova più lunga richiesta, salvo imprevisti tecnici di cui il Cliente sarà prontamente avvisato dal CRSFA.
- 4. Riservatezza: il presente documento costituisce impegno legalmente vincolante del Laboratorio nei confronti del Cliente sull'assunzione di responsabilità da parte del Laboratorio stesso della gestione di tutte le informazioni ottenute o generate nel corso dell'effettuazione delle attività di laboratorio. Nel caso in cui il Laboratorio intenda rendere di pubblico dominio informazioni relative al Cliente, con la presente si impegna a mettere al corrente in anticipo il Cliente circa le informazioni che intende pubblicizzare e a farlo solamente dopo aver ricevuto il consenso per iscritto da parte del Cliente. Si fa eccezione per le informazioni che il Cliente rende pubblicamente disponibili, o quando la pubblicizzazione sia concordata fra il Laboratorio e il Cliente, per esempio allo scopo di rispondere a reclami; tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie del Cliente e sono considerate come riservate.
- Quando al laboratorio sia richiesto per legge, o quando è contrattualmente autorizzato a comunicare informazioni riservate, il Cliente o le singole persone interessate sono messe a conoscenza circa le informazioni fornite, a meno che ciò sia proibito dalla legge. Per quanto concerne le informazioni relative al Cliente ottenute dal Laboratorio da fonti diverse dal Cliente stesso, per esempio reclami, autorità in ambito legislativo e simili, il Laboratorio si impegna a farle restare riservate fra il Cliente e il Laboratorio. Il Laboratorio si impegna, altresì, a mantenere riservata l'identità di chi ha fornito tali informazioni (la fonte) e a non rivelarla al Cliente, a meno di accordi presi con la fonte stessa. Inoltre, si informa il Cliente che il Laboratorio adotta politiche e procedure tali che il personale, compresi eventuali membri di comitati, personale a contratto, personale di organismi esterni, o singoli che agiscono per conto del Laboratorio, mantengano riservate tutte le informazioni ottenute o generate durante l'effettuazione delle attività del laboratorio, salvo se diversamente richiesto dalla legge.
- 5. Campioni in attesa di accettazione per motivi ascrivibili al Cliente (documentazione incompleta o richiesta non ben definita, morosità del Cliente, campione non conforme alle analisi richieste), subiranno ritardi nelle analisi e verranno conservati nei Laboratori per un periodo non superiore ai 20 giorni lavorativi. In caso di materiale deperibile (es. foglie di prunoidee, pomoidee, ortive, ecc..), destinato ad analisi fitopatologiche, i campioni verranno conservati per un periodo non superiore ai 7 giorni lavorativi.
- 6. I Laboratori del CRSFA, qualora espressamente richiesto dal Cliente, fornisce indicazioni per la corretta esecuzione del campionamento, indicando norme e documenti di riferimento necessari e fornendo linee guida attraverso mPO06/01. Sarà altrimenti il Cliente ad assumersi qualunque responsabilità sul campionamento.
- 7. La quantità di campione da consegnare durante l'accettazione dello stesso è funzione della tipologia di analisi richieste. In generale si consiglia di consegnare per le analisi di routine le seguenti quantità minime: per il laboratorio analitico
- vino: per le analisi chimiche 500 mL
- -olio di oliva: 200 mL
- prodotti ortofrutticoli: per le analisi residuali 1 Kg
- acque: per le analisi chimiche e residuali 1 L, per le analisi microbiologiche 0,5 L in contenitore sterile
- rifiuti/fanghi/terreni: per le analisi chimiche, residuali, microbiologiche 1 Kg.
- foglie per analisi fogliare: min 40 foglie
- per il laboratorio di diagnosi fitopatologica
- materiale vegetale: per le analisi virologiche 2 rami con foglie per piante arboree ed ornamentali, piante intere o foglie per piante ortive; per analisi micologiche e batteriologiche 1 pianta intera o parti di pianta
- terreni: per le analisi nematologiche e micologiche 0,5 Kg
- semi: 100 gr per semi di piccole dimensioni e di 500 g per semi di grandi dimensioni.
- 8. Per determinazioni diverse da quelle standard, la quantità di campione necessaria all'analisi verrà valutata nell'offerta formulata dal CRSFA o alla consegna, in accordo con il personale tecnico.







LAB Nº 0985 L

## OFFERTA/PREVENTIVO

#### N° 15 del 28/07/2021

- 9. Al momento dell'accettazione saranno verificate: 1) l'integrità del campione compresa la temperatura di trasporto, epoca e tempo trascorso dal campionamento quando richiesto dalle procedure, 2) la precisa identità dello stesso, 3) la presenza di quantità compatibili con le determinazioni analitiche richieste. In caso di campione non conforme alle specifiche il Cliente è informato in fase di accettazione. Il laboratorio non esegue prove su campioni non conformi alle specifiche, ove il Cliente voglia procedere lo stesso con l'esecuzione delle prove la non conformità del campione sarà riportata nel Rapporto di Prova con indicazione delle prove o fasi di prova che ne possono essere influenzate.
- 10. Il CRSFA non si assume nessuna responsabilità sulla rappresentatività dei campioni non prelevati dai propri operatori.
- 11. Si consiglia che i campioni, per i quali, da metodo di prova o da altre fonti, sia previsto il trasporto refrigerato, soprattutto con riferimento alle prove microbiologiche e alla determinazione delle sostanze organiche volatili, siano riposti in contenitori isolati termicamente muniti di mattonelle di ghiaccio (polaretti), per mantenere la temperatura nel campo di temperature da 4 a 10°C, fino all'arrivo in laboratorio. Mentre per altre tipologie di campioni il cliente sarà informato del raggiungimento di temperature critiche (a titolo indicativo 25°C per matrici alcoliche e olio di oliva e 35°C per le restanti. Per le matrici vegetali e per il terreno da sottoporre ad analisi fitopatologiche considerare la temperatura critica di 15°C.
- 12. Se la quantità del campione consente l'eventuale ripetizione di analisi, un'aliquota del campione di laboratorio triturato e omogeneizzato (AR) è conservata per un massimo di 30 giorni dal termine delle stesse, salvo diverse disposizioni di legge. Nelle analisi fitopatologiche la tempistica di conservazione del materiale sarà valutata in fase di accettazione del campione considerando sempre un massimo di 30 giorni per materiale ben lignificato (es. tralci) o per terreno.
- 13. La conservazione dei campioni è funzione della loro stabilità; tempi e modalità di conservazione possono essere altrimenti definiti a insindacabile giudizio del CRSFA.
- 14. I Laboratori del CRSFA conservano contro campioni (AC) solo in caso di prelievi ufficiali accompagnati da verbale effettuati da proprio personale tecnico, alla presenza del Cliente o di un suo rappresentante. Tale conservazione, salvo differenti disposizioni di legge, può essere richiesta per un massimo di 30 giorni dalla data del prelievo.
- 15. Il Cliente, decorso il tempo ultimo per la conservazione dei campioni nel Laboratori del CRSFA, si impegna al ritiro dei campioni e al loro corretto smaltimento.
- 16. Eventuali reclami vanno inoltrati per iscritto ed indirizzati all'attenzione del Responsabile Qualità del CRSFA (è possibile richiedere la procedura di gestione dei reclami del CRSFA e relativo modulo di registrazione).
- 17. Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal CRSFA per 4 anni, i Rapporti di Prova sono emessi in doppio originale uno consegnato al cliente ed uno archiviato dal CRSFA per un periodo 4 anni. Il Cliente ha facoltà di chiedere più copie in originale.
- 18. Per le analisi residuali, qualora siano riscontrati principi attivi diversi da quelli commissionati oppure dei picchi anomali, la loro presenza è segnalata preliminarmente a mezzo fax o e-mail e successivamente riportata nelle conclusioni al Rapporto di Prova. In particolare, nel caso di picchi anomali, il CRSFA non fornisce alcun dato quali/quantitativo degli stessi.
- 19. Giudizio di Conformità e regola decisionale: in sede di accettazione il Cliente ha facoltà di richiedere un giudizio di conformità rispetto alle specifiche di legge o specifiche fornite dal Cliente stesso. Se non espressamente indicato nei regolamenti o norme di riferimento il giudizio di conformità sarà effettuato secondo la seguente regola:
  - a) Valore conforme: misurando determinato inferiore al valore "massimo del limite di legge";
- b) Valore conforme: misurando determinato maggiore al valore "minimo del limite di legge";
   Nei restanti casi il valore sarà giudicato non conforme. Tali giudizi saranno espressi senza tener conto dell'incertezza di misura.
   Modalità diverse da tale regola saranno oggetto di accordo tra il Laboratorio ed il Cliente in sede di riesame del contratto.
- 20. I Rapporti di Prova non possono essere utilizzati, in tutto o in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza esplicita autorizzazione da parte del CRSFA. I Rapporti di Prova non possono essere riprodotti parzialmente e sono univocamente determinati da un numero, corrispondente al numero di identificazione del campione.
- 21. Il CRSFA informa la clientela della sussistenza di una convenzione con ACCREDIA, l'ente di accreditamento dei laboratori di







LAB Nº 0985 L

# **OFFERTA/PREVENTIVO**

#### N° 15 del 28/07/2021

prova. Qualora sia richiesta l'emissione del Rapporto di Prova su carta intestata con il Marchio ACCREDIA, il CRSFA e il Cliente si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni previste dai documenti di riferimento dell'Ente. In particolare, il marchio ACCREDIA e qualunque riferimento all'accreditamento possono essere riportati quando il Rapporto di Prova contiene almeno un risultato di prova eseguita nell'ambito dell'accreditamento ottenuto dal laboratorio, inoltre non devono essere apposti su un campione di prova o un prodotto (o parte di esso) o utilizzati per sottintendere la certificazione di prodotto. L'accreditamento è l'attestazione del soddisfacimento da parte del Laboratorio dei requisiti espressi dai documenti di riferimento (vedi Manuale della Qualità); esso si riferisce alle prove e non al prodotto.

- 22. Di seguito illustriamo il significato dell'accreditamento ACCREDIA. ACCREDIA è un organismo di accreditamento dei laboratori di analisi. I Laboratori del CRSFA sono accreditati da ACCREDIA al N. 0985 dal 14/10/2009. L'accreditamento rilasciato da ACCREDIA è il riconoscimento formale della competenza dei Laboratori del CRSFA a effettuare le prove per le quali il CRSFA ha richiesto e ottenuto l'accreditamento stesso. Le prove accreditate vengono registrate su schede rilasciate da ACCREDIA al CRSFA insieme al certificato di accreditamento. L'elenco aggiornato delle prove accreditate è disponibile a vista presso la Segreteria e l'Accettazione campioni del CRSFA e il cliente può richiederne copia in distribuzione non controllata. L'accreditamento comporta la verifica della competenza tecnica del laboratorio relativamente alle prove accreditate e del suo sistema di gestione per la qualità, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17025:2018. Il CRSFA ha stipulato una convenzione di accreditamento con ACCREDIA in cui sono dettagliati tutti gli impegni reciproci che regolano l'accreditamento. Con tale accreditamento ACCREDIA assicura la competenza tecnica del personale, l'adeguatezza delle attrezzature e delle apparecchiature e l'idoneità della struttura. ACCREDIA esegue periodicamente controlli a campione su tutte le prove oggetto dell'accreditamento e sul sistema di gestione per la qualità dei Laboratori del CRSFA. Il marchio o il riferimento all'accreditamento non devono essere utilizzati dai clienti nella documentazione concernente un prodotto, a meno che non venga riportata copia del Rapporto di Prova.
- 23. Il CRSFA si impegna a pubblicizzare l'avvenuto accreditamento soltanto in riferimento alle prove per cui tale riconoscimento è stato concesso. Il CRSFA si impegna ad usare il marchio ACCREDIA e/o fare riferimento all'accreditamento, in accordo a quanto prescritto nel documento ACCREDIA RG-09. Il CRSFA sorveglierà l'applicazione dei requisiti esposti ai §§ 19 e 20, di cui sopra, e l'utilizzo del Marchio ACCREDIA o qualunque riferimento all'accreditamento da parte del Cliente.
- 24. Per altre condizioni non previste si fa riferimento alle leggi vigenti.
- 25. L'orario di sportello per l'accettazione dei campioni e il ritiro dei risultati è: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 14.00 e dalle 15:00 alle 18:00.
- 26. Il CRSFA è responsabile solo dei risultati contenuti nei Rapporti di Prova riferiti ai campioni analizzati. Per ogni eventuale controversia è esclusivamente competente il Foro di Bari.